

## Conflitto di interessi, la Camera vota la delega di riordino (va al Senato)

Via libera della Camera alla proposta di legge sul conflitto di interessi che prevede una delega al governo per il riordino della materia. La pdl è frutto di interventi sul testo, inizialmente a prima firma M5s, durante l'esame in commissione. I voti a favore sono stati 133, i contrari 84 e 12 gli astenuti (i deputati di Italia Viva). Il testo passa ora all'esame del Senato.

Il decreto legislativo, da emanarsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, dovrà occuparsi tra l'altro

dell'individuazione della situazione di incompatibilità, per i soggetti con la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 50 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di concessione rilasciata dallo Stato o dalle regioni, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio.

Nel provvedimento delegato ci sarà poi l'individuazione di "una situazione di conflitto di interessi quando uno dei

soggetti partecipa all'adozione di un atto o omette l'adozione di un atto dovuto trovandosi in una delle situazioni di incompatibilità", oltre che delle "situazioni di incompatibilità tra la titolarità degli incarichi e l'assunzione di cariche, uffici, funzioni, con previsione che tra tali cariche, uffici e funzioni rientrino quelle in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese pubbliche o private, in organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo

114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Dovranno essere messe nero su bianco anche le situazioni di incompatibilità tra la titolarità degli incarichi, lo svolgimento di attività professionali o di lavoro autonomo, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolte in favore di soggetti pubblici o privati, e la disciplina delle situazioni di incompatibilità con previsione di un termine per la rimozione di tali situazioni.

© Riproduzione riservata

Lo ha detto la Corte dei conti Lazio rispondendo a un quesito posto dal comune di Cassino

# Nelle p.a. lavoro ai pensionati

## Tassativo l'elenco degli incarichi vietati: ok a tutti gli altri

DI LORENZO ALLEGRUCCI

Il personale in pensione delle pubbliche amministrazioni può svolgere incarichi che non rientrino in quelli di studio, consulenza, dirigenza o direzione. Il divieto di conferimento di incarichi di studio e consulenza, nonché dirigenziali o direttivi al personale in quiescenza delle pubbliche amministrazioni (stabilito dall'art. 5, comma 9 del dl n. 95/2012), è tassativo, per cui tutte le altre attività non menzionate sono consentite, ricavandole a contrario rispetto al dettato normativo. La decisione è stata adottata dalla Corte dei conti - Lazio, nella delibera n. 80/2024 (presidente Franco Massi).

Il parere era stato richiesto dal comune di Cassino in merito alla possibilità di conferire un incarico temporaneo, straordinario e a titolo oneroso al Responsabile finanziario del servizio tributi dell'Ente, già in quiescenza, e che l'attività oggetto della prestazione non sarebbe consistita né in un'attività di studio e/o di consulenza, né nell'espletamento di funzioni direttive e dirigen-

ziali, ma solamente in una mera condivisione dell'esperienza maturata dal funzionario stesso in pensione. La sezione regionale di controllo, dopo aver considerato la richiesta di parere ricevibile poiché in presenza dei presupposti soggettivi (ovvero che la richiesta sia avanzata da un soggetto legittimato, quale il sindaco) e di quelli oggettivi (ovvero che il parere riguardi i profili di interpretazione generale di una norma), è entrata nel merito della questione. In particolare, a fronte del generale divieto di conferimento di incarichi di studio e consulenza, nonché dirigenziali o direttivi, ai soggetti in quiescenza da parte delle pubbliche amministrazioni, la sezione regionale di controllo, riprendendo le disposizioni del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che, con due circolari, una del 2014 e l'altra del 2015, aveva chiarito che tale divieto è da intendersi come tassativo e riferito esclusivamente agli incarichi contemplati, ovvero quelli di studio, di consulenza, di dirigenza o di direzione.

Le p.a. interessate sono tut-

te quelle previste nel Testo unico del pubblico impiego (di cui all'art. 1 comma 2 del dlgs n.165/2001) e di quelle rientranti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione indicate dall'Istat (ex art. 1, comma 2, della legge 96/2009). Le attività vietate descritte devono intendersi come un elenco chiuso, poiché una interpretazione estensiva delle attività vietate finirebbe per determinare un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza. Il principio stabilito dalla Corte dei conti è nato bilanciando i principi predetti con la ratio della norma del 2012, ovvero con le finalità di risparmio di spesa, ma ciò va tralasciato anche con il lento ricambio generazionale e con il rischio di disperdere un ricco patrimonio di esperienze professionali.

**IO ONLINE** Il testo della decisione su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

## Difensore civico regionale, trattamento dati autonomo

Il difensore civico regionale è un autonomo titolare di trattamento di dati personali, distinto dal consiglio regionale. È questo il ruolo "privacy" assegnato dal Garante della privacy nel parere rilasciato a una regione a proposito del regolamento di quest'ultima sui trattamenti svolti dal difensore civico (provvedimento n. 175 del 21/3/2024).

Al riguardo, un primo nodo sciolto dal Garante ha riguardato il quesito sulla possibilità di configurare il consiglio regionale e il difensore civico come contitolari del trattamento.

Sulla base del Regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr), il Garante ha optato per la titolarità autonoma del difensore civico (escludendo la contitolarità). E questo anche se il difensore civico ha sede presso la presidenza del consiglio regionale, e anche se, per lo svolgimento della sua attività, usa i locali determinati dalla presidenza regionale.

A fronte di ciò, in effetti, ci sono prevalenti indicatori di autonomia: la funzione del difensore civico è descritta in termini di indipendenza, esercita propri compiti riferiti anche a enti diversi dalla regione (comuni, asl), può ottenere direttamente informazioni utili all'incarico e, infine, i dipendenti regionali, addetti all'ufficio del difensore civico, dipendono gerarchicamente e funzionalmente dallo stesso.

In sostanza, il difensore civico ha proprie competenze distinte dal consiglio regionale, tutela interessi di cittadini ed enti anche in maniera antagonista rispetto alla regione e tutto ciò senza un controllo gerarchico o funzionale da parte della regione stessa.

Oltre a questi profili, il Garante ha sottolineato che per la disciplina dei trattamenti dei dati sensibili e particolari è ancora valido riprendere la scheda dello schema tipo di regolamento sui dati sensibili approvato dal Garante con il provvedimento del 29/12/2005.

Questa indicazione è utile, peraltro, non solo per i difensori civici, ma per tutti gli enti pubblici, che potranno allo stesso modo usare i regolamenti sui dati sensibili, adottati ante Gdpr, considerato che sono ancora applicabili i provvedimenti del Garante di approvazione dei relativi schemi tipo, in attuazione dell'abrogato articolo 22 del Codice della privacy.

Sul piano della sicurezza, visto che il difensore civico usa strutture e strumenti regionali, il Garante ha chiesto che siano adottate misure tecniche di separazione rigida (segregazione) dei dati riferiti all'attività del difensore civico e ai relativi flussi documentali. Il difensore civico dovrà, poi, nominare i dipendenti, addetti al suo ufficio, quali autorizzati al trattamento e impartire loro istruzioni sui trattamenti.

Si aggiunge, infine, che il difensore civico regionale dovrà dotarsi di un responsabile della protezione dei dati e designare quali responsabili esterni del trattamento (articolo 28 Gdpr) i soggetti che trattano dati per suo conto (ad esempio fornitori di servizi IT).

Antonio Ciccina Messina

© Riproduzione riservata

## GIURISPRUDENZA CASA

### OPERA ABUSIVA ED ONERE DELLA PROVA

Spetta "al privato richiedente, e non all'amministrazione, l'onere di dimostrare la data di esecuzione delle opere abusive allo scopo di fruire dei benefici riconosciuti dalla normativa speciale in materia di sanatoria edilizia; ciò, perché, in omaggio al principio di vicinanza degli strumenti di prova (art. 2697 c.c.), solo l'interessato può fornire inconfutabili documenti che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca in cui l'abuso è stato realizzato; conseguentemente, in difetto di siffatta prova, l'amministrazione ha il dovere di negare la sanatoria dell'illecito edilizio". Così il Tar del Lazio, con sentenza n. 8927 del 6.5.2024.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

## Senato del Regno in digitale

Senato del Regno in digitale.

Il sito storico si è arricchito di tutte le discussioni parlamentari dell'Assemblea del Senato del Regno in seduta pubblica nell'arco d'esistenza del Regno di Sardegna, poi del Regno d'Italia, dal 1848 al 1943.

Per ciascuna legislatura, si legge in una nota pubblicata sul sito di Palazzo Madama, sono disponibili in digitale le singole sedute in ordine cronologico e i volumi interi corredati dagli indici, ampie introduzioni storiche e una Guida alla consultazione.

© Riproduzione riservata